

Sin.Base

- GASLINI -

via Alla Porta degli Archi, 3/1 – Genova – tel. 010 862 20 50

www.sinbase.org - info@sinbase.org

**LUNEDÌ 28 novembre il GASLINI
ha “proposto” alla RSU una revisione dei part-time
concessi prima del 6/2008 ben sapendo di non poterlo più
pretendere se non con la copertura dei
sindacati concertativi ed autonomi che, pur di mantenere permessi
ed esenzioni sottoscrivono sempre di tutto e di più.**

**SE L'AZIENDA, COME LE ALTRE, HA INNEGABILMENTE BISOGNO DI PERSONALE, ABBAIA IL
CORAGGIO DI CHIEDERLO ANZICHÉ INVENTARSI REVOCHE/MODIFICHE DEL PART TIME SU
ISTIGAZIONE DI CHI GLI BLOCCA OGNI ASSUNZIONE NECESSARIA, SPESSO INDISPENSABILE !!**

Oltretutto l'Azienda sa bene di non averne più alcun diritto di pretendere tale modifica, perché come spiegatogli persino dall'ex ministro Brunetta (inventore dell'art. 16 della 183/10, che consente illegalmente la revisione dei PT) che, ritenendo tutti ignoranti aziende incluse, ha steso apposita circolare. Vediamone qualche passo:

La norma prevede un potere eccezionale, che consente all'amministrazione di modificare unilateralmente il rapporto in deroga alla regola generale di determinazione consensuale delle condizioni contrattuali, regola assistita nel caso del *part-time* da una speciale norma di garanzia contenuta nell'art. 5 del d.lgs. n. 61 del 2000, secondo cui il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno non costituisce giustificato motivo di licenziamento. L'eccezionalità della previsione risulta evidente nel momento in cui si considera che la normativa di derivazione comunitaria di cui al d.lgs. n. 61 del 2000 (attuazione della Direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES) prevede per l'ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni del rapporto a tempo parziale specifiche garanzie in favore del lavoratore (art. 3 del citato decreto).

Così Brunetta ammette di aver concesso “un potere eccezionale” perché contraddice la normativa europea (97/81/CE). Se l'azienda non lo sa' rendiamo noi noto che proprio per questa ragione l'articolo di legge del sig. Brunetta è stato ritenuto **inapplicabile** dal tribunale di Trento in prima istanza il 4 maggio, ed in ultima il 28 settembre scorsi, dando per questo dando ragione ad un ricorrente part-time.

Peccato però che la circolare non sia ancora finita:

Dato il carattere di specialità della disposizione, l'esercizio della facoltà è stato delimitato entro un definito arco temporale. Pertanto, decorso questo termine, secondo il regime generale, un'eventuale modifica del rapporto di lavoro richiede comunque l'accordo tra le parti, salve le ipotesi in cui la legge o i CCNL prevedano un diritto potestativo del lavoratore alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e le situazioni di esercizio del potere unilaterale alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 3 del d.lgs. n. 61 citato.

Ossia, passati i noti 180 giorni dal 23/11/10, come da art. 16 della 183/10, persino per Brunetta, è impossibile qualunque modifica del part-time ante 2008 senza consenso del *lavoratore*, ed è proprio per questo che il Gaslini si è gentilmente rivolto alla RSU: per ottenerne un consenso che deve essere invece rigettato senza tante storie, perché gli eventuali ricorsi alla magistratura non potranno non essere vincenti. Ma la RSU faccia pure come crede. È sufficiente che i part-time che vogliono conservare il proprio contratto in essere ci contattino (010 862 20 50 sede, 338 160 44 08 Carlo, 338 226 17 63 Francesco, 340 311 31 49 Ruggero) anche passando in sede, perché si mettano al riparo rendendo, probabilmente, persino superfluo il ricorso a vie legali.

COMITATO PRO PART TIME